

# COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle  
macro-azioni di miglioramento  
(Common Assessment Framework)

31 gennaio 2016

## 2) *Rivisitazione sistema delle partecipate*

Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega contenuta all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (la cosiddetta "*Riforma Madia della PA*"). Per opportuna informazione si acclude (all.n.1) un interessante commento del responsabile scientifico del Ce.S.Pa. (Centro Studi Partecipate).

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n.2/2016, ha precisato che "l'obbligo di asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra enti territoriali e propri enti strumentali e società controllate e partecipate deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli stessi enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori" (all.n.2).

Con propria deliberazione n. 21 del 29/01/2016, ad oggetto "***Bilancio consolidato del gruppo Comune di Alessandria. Ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo Comune di Alessandria e definizione del perimetro di consolidamento***", la Giunta comunale ha ottemperato a quanto disposto nel contesto del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", che, al paragrafo 3, relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi – oggetto di approvazione della Giunta Comunale (anche con riferimento ai loro aggiornamenti) - concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto "gruppo amministrazione pubblica", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese
- gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato 4.4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. il "***gruppo amministrazione pubblica***" risulta costituito da :

- 1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo
- 2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende in cui la capogruppo ha:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) il potere assegnato per legge, statuto o convenzione, di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'azienda;

- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie
- 3) enti strumentali partecipati, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2)
- 4) società controllate
- 5) società partecipate.

Nel caso in cui i bilanci degli enti e delle società del "**gruppo amministrazione pubblica**" presentino un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale ed economico-finanziaria della capogruppo (con specifico riferimento al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi della gestione caratteristica), e nel caso in cui la quota di partecipazione sia inferiore all'1% del capitale sociale della partecipata, i suddetti organismi possono non essere ricompresi nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato in considerazione dell'irrilevanza.

In riferimento a quanto sopra specificato, al fine della definizione del perimetro di consolidamento, si è quindi rilevato che:

- il FALLIMENTO A.M.I.U. s.p.a. in esercizio provvisorio, il FALLIMENTO S.I.T.AL. s.r.l. e il FALLIMENTO AL.TRI. s.p.a. NON rientrano nel perimetro di consolidamento poiché le suddette società sono sottoposte a procedura concorsuale gestita da curatori fallimentari;
- RIVALTA TERMINAL EUROPA s.p.a., BANCA POPOLARE ETICA, ALEXALA consorzio, CSI PIEMONTE E FONDAZIONE S.L.A.L.A. NON rientrano nel perimetro di consolidamento poiché irrilevanti.

**Da ciò, con il citato** provvedimento di Giunta e ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati individuati quali componenti del "**Gruppo Comune di Alessandria**" (oltre al Comune di Alessandria, capogruppo) gli organismi partecipati sotto elencati:

Società:

- A.T.M. s.p.a. (94,54%)
- A.M.A.G. s.p.a. (74,64%) (capogruppo di gruppo di imprese)
- A.R.AL. s.p.a. (94,30%)
- La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a. (10,35%)
- FARM.AL. s.r.l. (20,00%)
- ARGENT.AL. s.r.l. (10,00%)
- A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione (100%)
- S.V.I.AL. s.r.l. in liquidazione (100%)
- VALOR.I.AL. s.r.l. in liquidazione (100%)
- Rivalta Terminal Europa s.p.a. (0,19%)
- Banca Popolare Etica (0,01%)
- Fallimento A.M.I.U. s.p.a. in esercizio provvisorio (99,72%)
- Fallimento S.I.T.AL. s.r.l. (90,00%)
- Fallimento AL.Tri. s.p.a. (100%)

#### Altri organismi

- Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (40,83%)
- C.I.S.S.A.C.A. – Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali (74,30%)
- FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell’Alessandrino (10,00%)
- Società Consortile Langhe Monferrato e Roero (32,89%)
- Azienda Speciale “Costruire Insieme” (100%)
- ATO 6 (17,57%)
- ATO G.R.A (5,00%)
- Alexala Consorzio (2,79%)
- CSI Piemonte (0,85%)
- Fondazione S.L.A.L.A.

**Sono stati inoltre individuati** i componenti del “**Gruppo Comune di Alessandria**”, da ricomprendere nel perimetro di consolidamento (con il Comune di Alessandria – capogruppo), negli organismi partecipati sotto elencati:

#### Società

- A.T.M. s.p.a. (94,54%)
- A.M.A.G. s.p.a. (74,64%) (capogruppo di gruppo di imprese)
- A.R.AL. s.p.a. (94,30%)
- La Centrale del Latte di Alessandria e Asti s.p.a. (10,35%)
- FARM.AL. s.r.l. (20,00%)
- ARGENT.AL. s.r.l. (10,00%)
- A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione (100%)
- S.V.I.AL. s.r.l. in liquidazione (100%)
- VALOR.I.AL. s.r.l. in liquidazione (100%)

#### Altri organismi

- Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta ed il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (40,83%)
- C.I.S.S.A.C.A. – Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Assistenziali (74,30%)
- FOR.AL. – Consorzio per la Formazione Professionale dell’Alessandrino (10,00%)
- Società Consortile Langhe Monferrato e Roero (32,89%)
- Azienda Speciale “Costruire Insieme” (100,%)
- ATO 6 (17,57%)
- ATO G.R.A (5,00%)

## *A.T.M. S.p.A.*

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, si ricorda, in particolare, che l'Assemblea straordinaria, riunitasi in data 24/11/2015 con all'odg gli adempimenti ex art.2447 del codice civile (*proposta di ripianamento delle perdite e ricostituzione del Capitale Sociale ad un importo non inferiore ai 2 milioni di euro o messa in liquidazione della società*) aveva deliberato di differire ad altra seduta l'assunzione di una decisione in merito agli argomenti posti all'odg, dando mandato al nuovo Organo amministrativo di procedere con la riconvocazione dell'Assemblea straordinaria, con lo stesso odg, **entro gennaio 2016**, previa redazione di situazione patrimoniale aggiornata. Per opportuna memoria, si riporta altresì quanto disposto dal succitato art.2447 del codice civile "*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, **gli amministratori** o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza **devono senza indugio convocare l'Assemblea** per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società*".

Nel mese di gennaio la suddetta Assemblea straordinaria non è stata convocata, mentre è stata convocata per il 27/01/2016 quella ordinaria, con all'odg i seguenti punti:

- 1) Risoluzione rapporto di lavoro ex Direttore Generale: provvedimenti e convocazione Assemblea dei soci – azione di responsabilità
- 2) Compensi al Consiglio di Amministrazione A.T.M. S.p.A.

## *Gruppo A.M.A.G. S.p.A.*

### *Alegas s.r.l.*

L'assemblea della società (il cui socio unico è la capogruppo A.M.A.G. S.p.A.) si è riunita in data 12/01/2016 per deliberare, tra l'altro, l'elezione dei componenti il nuovo CdA (**Emanuele Rava**, Presidente, **Andrea Biancato e Cristina Mazzoni**), che sostituisce il precedente Organo monocratico.

La durata dell'incarico è però subordinata all'entrata in vigore del sopra citato "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", in quanto, nello specifico, in esso è previsto che ***nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico.***

### **3) Riorganizzazione della macchina comunale**

#### **6) Potenziamento del Sistema di Pianificazione e Controlli**

Con propria deliberazione n. 1 del 13/01/2016, la Giunta comunale ha proceduto alla *Ridefinizione della struttura organizzativa e alle integrazioni al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*. Nel contesto del medesimo atto si è provveduto, altresì, alla rivisitazione del **Sistema dei Controlli Interni**, con l'assegnazione della funzione attinente al "Coordinamento dei Controlli Interni, ai sensi del Tuel" alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie, proponente l'atto de quo, a cui sono assegnate, altresì, le funzioni di controllo attinenti

- al "Controllo sugli equilibri finanziari di cui all'art.147 quinquies del Tuel",
- all' "Esercizio del controllo analogo, congiuntamente alla Direzione incaricata delle verifiche e controlli sui servizi affidati alla partecipata di riferimento"
- e allo "Sviluppo del sistema di controllo della Qualità, al fine di migliorare gli standard qualitativi dei servizi comunali".

Nel suddetto documento di Giunta, sono inoltre previste le altre tipologie di controlli interni di cui all'art.147 del Tuel (controllo di regolarità amministrativa, in capo al *Segretario Generale*, e controllo strategico, in capo al neo costituito *Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco e Segreterie Particolari*), fatta eccezione per la funzione del controllo di gestione che non risulta assegnata ad alcuna struttura organizzativa.

Per opportuna memoria, si ricorda che, nella previgente macrostruttura (del.GC n.80 del 17/03/2015), la funzione attinente al "Coordinamento dei Controlli Interni, ai sensi del D.L. n.174/2012" faceva capo al Segretario Generale, così come quella inerente allo "Sviluppo del sistema di controllo della Qualità, al fine di migliorare gli standard qualitativi dei servizi comunali" nonché quelle riconducibili al Controllo di Gestione.

Alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie, perciò, ora fanno capo,

oltre a tutte le funzioni attinenti agli ambiti delle risorse umane e finanziarie,

anche quelle riconducibili alle risorse strumentali inerenti al Sistema I.C.T.,

nonché, come sopra specificato,

il coordinamento di tutti i controlli interni previsti dal Tuel (compreso, quindi, anche quello di regolarità amministrativa - successivo, la cui direzione, come stabilito all'art. 147bis comma 2 del Tuel, compete al Segretario Generale),

il controllo sugli equilibri finanziari (art. 147 quinquies del Tuel),

i controlli sulle società partecipate (congiuntamente alle altre Direzioni competenti per materia - art. 147 quater del Tuel)

e il controllo della qualità dei servizi erogati (art. 147 comma 2 lett. e) del Tuel).

Nonostante poi, come sopra detto, la deliberazione in esame non contempli la funzione del controllo di gestione (tipologia di controllo prevista all'art. 147 comma 2 lett. a) del Tuel e agli artt.196 e seguenti), il Servizio Controllo di Gestione è stato successivamente assegnato alla succitata Direzione Risorse Umane e Finanziarie, nel contesto di quanto stabilito con determinazione della medesima Direzione n.219 del 29/01/2016 (pubblicata in data 01/02/2016).

Si richiama, inoltre, quanto disposto dall'art.153 comma 4 del Tuel, in ordine all'autonomia di cui gode il responsabile del Servizio economico-finanziario nell'esercizio delle funzioni di competenza.

Tuel - Articolo 153, comma 4

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio **((di previsione))** ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

Alla luce di quanto sopra, risulta interessante acquisire il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti che, ai sensi di quanto disposto all'art.148 del Tuel al comma 1, è preposta alla verifica del funzionamento dei controlli interni nell'ambito del Comune.

Tuel - Art. 148, comma 1 (Controlli esterni)

Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto e', altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

#### ***4) Riqualificazione del Personale***

Con propria deliberazione n. 26 del 29/01/2016, la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco alla stipula della convenzione attinente al progetto “Valore P.A.”, promosso dall’INPS.

Il suddetto progetto “Valore PA”, è rivolto all’attivazione di corsi di formazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, finalizzati ad accrescerne le competenze e le conoscenze funzionali al servizio prestato presso le Amministrazioni di appartenenza; l’iniziativa, finanziata dall’INPS attraverso l’integrale copertura del costo dei corsi medesimi, prevede la partecipazione attiva delle Pubbliche Amministrazioni, che collaborano sia nell’individuazione delle tematiche oggetto di approfondimento, sia nell’individuazione dei partecipanti ai corsi.

#### ***5) Piano di razionalizzazione della spesa***

##### **IL TAGLIO DELLE INDENNITA’ OPERA SOLO PER GLI AMMINISTRATORI RESPONSABILI PER LA VIOLAZIONE DEL PATTO**

Ricordato che l’art. 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente sia tenuto ad operare nell’anno successivo a quello dell’inadempienza una decurtazione del 30% sull’indennità corrisposta agli amministratori calcolata sugli importi effettivamente erogati nel 2010, con [parere n. 57/2016](#), il Consiglio di Stato ha ritenuto che la disposizione in esame stabilisca una fattispecie di sicura matrice “sanzionatoria”, con conseguente applicazione nel caso di specie del principio della personalità.

**Pertanto, si deve ritenere che la sanzione** di cui all’art. 31, comma 26, lettera e), legge 12 novembre 2011, n. 183, come sostituito dall’art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, **debba considerarsi riferita specificamente ai soli amministratori in carica nel momento in cui si è verificata la violazione del Patto**, non potendosi evidentemente equiparare a questi, unici responsabili dello sforamento, le posizioni degli amministratori che, in ipotesi, abbiano sostituito i primi e che dunque tale bilancio ed annesso sforamento abbiano ereditato, senza esserne neppure indirettamente responsabili.



## 8) Documenti di Programmazione

In allegato (**all.n.3**) si riporta l'elenco dei commi della **Legge di Stabilità per il 2016** (L.n.208 del 28/12/2015) che interessano gli Enti Locali, corredato da un'interessante scheda tecnica dello Studio Delfino, riguardante il commento delle disposizioni della suddetta Legge in materia di acquisti e società partecipate.

Quantomeno singolari paiono le modifiche apportate col comma 494 (**acquisti telefonia, carburanti, energia elettrica e gas**) all'art.1, comma 7 del D.L. n.95/2012 cv. in L.n. 135/2012, in quanto la deroga all'obbligo di ricorrere alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali, concessa per l'acquisto diretto delle suddette tipologie di servizi attraverso procedure ad evidenza pubblica o con ricorso a centrali di committenza pubblica diverse da quelle regionali, è ora possibile soltanto se:

- **il risparmio**, rispetto ai corrispettivi da convenzioni Consip e/o Centrali di Committenza Regionali, è almeno pari al **10%** per la telefonia fissa e mobile e almeno pari al **3%** per carburanti, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Così come evidenziato nel contesto della scheda tecnica allegata, *tale soluzione appare in controtendenza rispetto a quanto osservato dalla stessa ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nell'indagine dell'ottobre 2015, che ha evidenziato le buone prassi delle Amministrazioni proprio per le acquisizioni in deroga alle convenzioni Consip nelle categorie indicate (e quindi l'inadeguatezza delle convenzioni a rispondere alle esigenze degli enti).*

Con i commi 502 e 503, invece, è stato eliminato l'obbligo di preventivo ricorso al Me.PA o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/Centrale di Committenza Regionale per gli acquisti di importo inferiore ai 1.000 euro.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/2016 la delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 32/2015 ad oggetto "**Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata**".

Nella citata delibera la Corte dei Conti mette in luce aspetti rilevanti su cui è richiesta la massima attenzione da parte degli enti locali, in particolare:

- il fondo pluriennale vincolato, nella nuova visione degli equilibri finanziari;
- il fondo crediti dubbia esigibilità e la sua incidenza sulla governabilità dei conti pubblici;
- la programmazione e la gestione di cassa;
- la criticità del quadro normativo agli effetti della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio.

La questione dei **flussi di cassa e degli equilibri di cassa**, così come emerge da appositi gruppi di lavoro intercomunali, sarà il tema dominante dei bilanci 2016.

A tale proposito si richiama l'art. 183 comma 8 Tuel, come modificato da D.lgs. n.126/2014: *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e "con le regole del patto di stabilità interno" (da sostituirsi con "che non pregiudichino il saldo di finanza pubblica (ex patto di stabilità), di cui all'art. 709 e seguenti della Legge n.208/2015"); la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*.

© Delfino & Partners spa - 09.01.2016

#### **L'AVANZO DI COMPETENZA CORRENTE 2015 DEVE ESSERE ALMENO PARI AL FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità)**

Posto quanto previsto dall'art. 167 del Tuel e dal principio contabile di competenza finanziaria potenziata (All.4/2 D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. al punto 3.3), l'obbligo di accantonare a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in competenza, a tutela del rischio di insoluto sulle entrate accertate, comporta la necessità di verificare che le entrate correnti accertate nell'anno, unitamente alle entrate di capitale straordinarie (come l'utilizzo oneri di urbanizzazione) siano sufficienti almeno a coprire gli impegni di parte corrente (spesa corrente e spesa per rimborso quote capitale mutui) e a generare un avanzo di competenza corrente almeno pari allo stesso FCDE accantonato.

In altri termini, se nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto, per la parte di competenza corrente maturata nell'anno, 100 di entrata corrente e 100 di spesa di parte corrente, di cui 5 accantonato a FCDE, al termine del 2015 l'avanzo di parte corrente di competenza deve essere almeno pari a 5, visto che l'accantonamento a Fondo crediti dubbi non si impegna e termina nell'avanzo accantonato di amministrazione. Se invece l'avanzo di competenza corrente risulta di 2, l'ente è in disavanzo di 3.

Stesso ragionamento deve essere fatto anche per gli accantonamenti a fondo rischi sul contenzioso e a fondo oneri futuri.

Anche l'assorbimento dell'eventuale disavanzo derivante da riaccertamento dei residui al 01.01.2015 (riga n del modello All. 5/2 D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) deve essere coperto dalle entrate correnti, per cui il risultato di competenza corrente deve essere almeno pari alla somma di FCDE, Fondo rischi, Fondo oneri, quota annuale (1/30) del disavanzo da riaccertamento dei residui. Se il disavanzo da riaccertamento non è riassorbito nella quota annua prevista, ovvero l'avanzo di competenza corrente non è realizzato come detto, l'ente non può rispalmare tale mancato assorbimento nuovamente in 30 anni, ma deve riassorbirlo interamente nel 2016 o al massimo in più anni ma comunque entro il termine della consiliatura.

© Delfino & Partners spa – 22.01.2016

Con il D.M. 01/12/2015, terzo correttivo, è stato modificato il principio di programmazione allegato 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i..

Le modifiche rilevanti riguardano l'obbligo di allegare al **DUP** (a partire dal DUP 2017-2019) lo stato di ricognizione dei programmi (si rammenta che tale documento – per l'esercizio 2015 – così come riportato nei precedenti report, non risulta sia stato approvato dal C.C.) e l'obbligo di dettagliare in Nota integrativa le fonti di finanziamento degli investimenti.

Come stabilito col D.M. 28/10/2015, la scadenza fissata per l'approvazione dei **bilanci previsionali** degli enti locali è stata prorogata al 31/03/2016. Nella prossima Conferenza Stato-Città (convocata per il 18 febbraio) il Governo proporrà un ulteriore slittamento al 30 aprile, al fine di permettere al Ministero dell'Economia di determinare i fabbisogni standard, che ora rappresentano il 30% del fondo di solidarietà comunale.

#### **DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO OCCORRE DELIBERARE UN PEG PROVVISORIO**

Si acclude un interessante commento dello Studio Delfino (**all.n.4**) inerente alla necessità che il Comune ha, durante l'esercizio provvisorio, di provvedere, con apposita deliberazione di Giunta, ad assegnare un PEG provvisorio ai responsabili dei servizi, sulla base degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2015/2017 per la seconda annualità (anno 2016), e degli obiettivi strategici ed operativi per l'annualità di riferimento (di cui al DUP 2016-2018).

Richiamato quanto riportato nel precedente report riguardo alla deliberazione n. 346 del 16/12/2015, con cui la Giunta comunale ha dato avvio al procedimento di gara per la gestione del **servizio di Tesoreria del Comune**, il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, con lo scopo di evitare che le gare per l'affidamento del suddetto servizio vadano deserte perché considerate non remunerative (come accade sempre più frequentemente), ha reso noto che, *"al fine di acquisire compiute informazioni circa l'attuale situazione degli affidamenti di tesoreria, da utilizzare per l'individuazione di misure in grado di agevolare lo svolgimento di tale essenziale servizio, è stato predisposto nell'area TBEL (Trasmissione Bilanci Enti Locali) uno specifico questionario, accessibile con le consuete credenziali, contenente alcune semplici domande sulle convenzioni in essere alla data (convenzionale) del 15 gennaio 2016"*. A tale scopo è richiesto ai Responsabili dei Servizi Finanziari dei Comuni di procedere alla compilazione del predetto questionario entro il **prossimo 29 febbraio**.

Così come già evidenziato in alcuni report precedenti, approssimandosi la data di ultimazione delle operazioni di competenza dell'OSL, sarebbe opportuno acquisire preliminarmente una bozza del rendiconto della gestione liquidatoria, al fine di verificarne l'eventuale impatto sul bilancio dell'Ente.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 1*  
*Analisi CAF – Approfondimento a gennaio*

31 gennaio 2016

Centro Stampa Comunale

# Le principali novità previste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (riforma Madia)

---

Lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo denominato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega contenuta all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (la c.d. Riforma Madia della PA).

Prima dell'emanazione da parte del Presidente della Repubblica il decreto legislativo dovrà completare l'intero iter di approvazione ed entrerà in vigore solo dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il [testo del decreto uscito dal Consiglio dei Ministri](#) rappresenta nel complesso un buon lavoro, che potrà sicuramente contribuire a ridurre il numero complessivo delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche, stimolando l'aggregazione di quelle di minori dimensioni e contribuendo concretamente a rendere più razionale ed efficiente l'intero sistema.

L'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto è rappresentato dalle **società** previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono **partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente**, dalle Amministrazioni pubbliche previste all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Per quanto riguarda le **società quotate** in mercati regolamentati, le società che prima del 31/12/2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle precedenti società, le disposizioni del decreto si applicano solo nei casi espressamente previsti dal decreto stesso. Inoltre, le disposizioni in commento non si applicano, nei 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, alle società che abbiano già deliberato la quotazione in mercati regolamentati delle proprie azioni con provvedimento comunicato alla Corte dei Conti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove norme, per espressa previsione: (i) gli enti associativi diversi dalle società, (ii) le fondazioni, (iii) le società costituite in forza di legge per la gestione di servizi di interesse generale (SIG) e di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Al ricorrere di determinate esigenze di carattere pubblico, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (per le società statali) o dell'organo di vertice dell'Amministrazione pubblica partecipante (per le altre società pubbliche) potrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del decreto per specifiche società. Questa previsione, tenuto conto dell'eterogeneità delle società in controllo pubblico, appare di buon senso.

Trattandosi di un testo unico, il decreto contiene numerose disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico che sono attualmente disseminate in decine di provvedimenti legislativi. Tuttavia, si osserva, che non tutte le norme esistenti in materia di società a partecipazione pubblica sono state ricondotte nell'ambito del testo unico. Forse, con minor fretta, poteva essere raggiunto un risultato addirittura migliore di quello conseguito. Oltre a molte conferme, il decreto contiene diverse significative novità:

1. **tipi di società ammessi:** in futuro le Amministrazioni pubbliche potranno partecipare solo a "società per azioni" e a "società a responsabilità limitata"; ci si chiede se sarà comunque consentita anche la partecipazione a "società consortili per azioni" e a "società consortili a responsabilità limitata", in forza del fatto che tali società, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, non sono altro che delle S.p.a. o delle S.r.l. che perseguono scopi tipici dei consorzi;
2. **organo di controllo:** nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, lo Statuto dovrà sempre prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni in controllo pubblico, invece, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale, con inevitabili incrementi di costi per le società;
3. **costituzione di nuove società o acquisizione di partecipazioni in società esistenti:** è bene chiarire che il decreto non vieta né la costituzione di nuove società pubbliche, né l'acquisizione di nuove partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti da parte delle Amministrazioni pubbliche, ma impone un iter più complesso sia per la loro costituzione, che per il loro monitoraggio. In particolare, per la costituzione di nuove società l'atto deliberativo dovrà essere analiticamente motivato e, per i soli Enti locali, sarà soggetto a forme di consultazione pubblica preventiva. Per gli Enti locali viene confermato che l'organo competente all'adozione dell'atto deliberativo è rappresentato dal Consiglio comunale, che sarà competente anche in materia di successive modifiche dell'oggetto sociale, per la trasformazione della società, per il trasferimento della sede sociale all'estero (caso molto raro nella prassi) e per la revoca dello stato di liquidazione;
4. **parere obbligatorio della Corte dei Conti:** per procedere alla costituzione di una nuova società o all'acquisizione di partecipazioni in una società esistente, l'Amministrazione pubblica dovrà preventivamente inviare lo schema di atto deliberativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'acquisizione di un parere obbligatorio, preventivo, ma non vincolante. La Corte dei Conti dovrà rilasciare il parere entro 30 giorni e potrà chiedere solo una volta chiarimenti all'Amministrazione richiedente. L'atto

deliberativo per la costituzione di una nuova società o per l'acquisizione di una partecipazione in una società esistente dovrà essere motivato con specifico riferimento agli eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;

5. **comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:** l'atto deliberativo che dispone la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di partecipazioni in una società esistente dovrà essere anche inviato all'A.G.C.M.;

6. **contabilità separata:** le società in controllo pubblico che svolgono attività protette da diritti speciali o esclusivi e, contemporaneamente, attività in regime di economia di mercato, in futuro dovranno adottare sistemi di contabilità separata;

7. **crisi d'impresa:** dopo le alterne posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi anni, viene fissato per legge il principio secondo il quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e a quelle sul concordato preventivo. Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società in controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni pubbliche controllanti non potranno costituire nuove società, né acquisire partecipazioni in società già costituite o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita;

8. **crisi aziendale e piano di risanamento:** le società a controllo pubblico dovranno adottare con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, al fine di prevenirne la formazione. Qualora da tale valutazione emergano uno o più indicatori di crisi, l'organo amministrativo dovrà adottare senza indugio un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause. E' importante richiamare l'attenzione sulle responsabilità dell'organo amministrativo: in caso di fallimento o concordato preventivo la mancata adozione di provvedimenti da parte di tale organo costituisce "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile (denuncia al tribunale), con tutte le conseguenze negative che da ciò possono derivare. Un semplice piano di ripiano delle perdite da parte delle Amministrazioni pubbliche socie non può essere considerato un provvedimento adeguato, a meno che non sia accompagnato da un piano di "ristrutturazione aziendale", dal quale risulti che sussistono concrete possibilità di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla società;

9. **integrazione degli strumenti di governo societario:** tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, nonché dell'attività svolta, le società a controllo pubblico dovranno valutare se adottare ulteriori strumenti di governo societario rappresentati da: (i) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme sulla concorrenza e a quelle di tutela della proprietà industriale o intellettuale; (ii) istituzione di un ufficio di controllo interno (internal auditing) a supporto dell'organo di controllo statutario; (iii) codici di condotta imprenditoriali; (iv) programmi di responsabilità sociale dell'impresa. L'adozione di tali strumenti non è obbligatoria, ma l'organo amministrativo dovrà dare conto obbligatoriamente nella relazione sulla gestione delle valutazioni e scelte effettuate;

**10. alienazione di partecipazioni:** gli atti deliberativi che avranno ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni dovranno essere adottati dagli stessi soggetti competenti alla costituzione delle società o all'acquisto di partecipazioni (Consiglio comunale per gli Enti locali) e l'alienazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. Tuttavia, rispetto al passato, è stata introdotta la possibilità di derogare a tale previsione; pertanto, quando ricorrano motivazioni specifiche e sia economicamente conveniente, l'Amministrazione alienante potrà procedere alla negoziazione diretta delle partecipazioni con un singolo acquirente;

**11. organo amministrativo:** un'importante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui nelle società a controllo pubblico l'organo amministrativo dovrà essere costituito, di norma, da un amministratore unico, che dovrà possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con successivo D.P.C.M.. Si tratta di una previsione di assoluto buon senso, tenuto conto che in molte società, soprattutto se "in house" l'organo amministrativo è un mero esecutore delle decisioni assunte dai soci pubblici. Tuttavia, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, saranno definiti con successivo D.P.C.M. i criteri in base ai quali l'Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l'adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri, ovvero, nonché deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile (sistema monistico e dualistico);

**12. definizione dei compensi:** entro il 30 aprile 2016 per le società in controllo pubblico verranno definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze degli specifici indicatori quantitativi e qualitativi, in modo da individuare fino a 5 fasce per la classificazione di tali società. Per ogni fascia verrà individuato un limite massimo per la determinazione del trattamento economico annuo complessivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti dell'organo di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere € 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. Il compenso riconosciuto dovrà comunque tenere conto anche di quello corrisposto da altre pubbliche amministrazioni. Il suddetto decreto stabilirà anche i criteri per la remunerazione variabile agganciata ai risultati effettivamente raggiunti;

**13. indennità di fine mandato e patti di non concorrenza:** è vietato corrispondere agli amministratori e ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ovvero, di stipulare patti o accordi di non concorrenza;

**14. aspettativa non retribuita:** coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con una società a partecipazione pubblica e sono al tempo stesso anche amministratori di tale società, dovranno rinunciare ai compensi riconosciuti per l'incarico di amministratore, altrimenti dovranno essere collocati in aspettativa non retribuita con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e assistenza;



**15. responsabilità degli amministratori e dei componenti gli organi di controllo:** saranno soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, ma anche alla giurisdizione della Corte dei Conti per eventuali danni erariali; a tal fine, il decreto afferma che costituisce “danno erariale” il danno, patrimoniale e non, subito dagli enti partecipanti;

**16. denuncia di gravi irregolarità:** in deroga alle previsioni del Codice Civile, nelle società in controllo pubblico ciascuna Amministrazione pubblica socia può presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale competente, a prescindere dall'entità della partecipazione;

**17. monitoraggio, indirizzo e coordinamento:** il Ministero dell'Economia e delle Finanze costituirà un'apposita struttura, dotata di poteri ispettivi, per il controllo e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del decreto, che fornirà anche orientamenti sulla loro applicazione, promuovendo buone pratiche presso le società a partecipazione pubblica e adottando nei confronti delle stesse direttive sulla trasparenza e sulla separazione contabile. Le Amministrazioni pubbliche e le loro società dovranno inviare alla nuova struttura tutte le informazioni dalla stessa richieste e copia dei principali strumenti di governo societario, compresi i bilanci d'esercizio (quest'ultima previsione risulta un inutile aggravio per le società pubbliche, visto che i bilanci, non solo sono depositati annualmente presso il Registro delle Imprese, ma sono anche pubblicati sul sito internet delle società ai sensi del D.Lgs. 33/2013);

**18. affidamenti diretti e partecipazione di soggetti privati:** anticipando, di fatto, il recepimento della Direttiva 2014/24/UE, relativa agli appalti dei settori ordinari, il decreto introduce nell'ordinamento italiano un'eccezione al principio secondo il quale nelle società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti non vi può essere partecipazione di soggetti privati. Infatti, come previsto dall'art. 12 della suddetta Direttiva, in futuro sarà ammessa in tali società anche la partecipazione di soggetti privati, purché tale circostanza sia prevista da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. Dal testo della norma non si riesce però a capire se questa partecipazione “ininfluente” dei privati sia sempre permessa o se sia consentita solo nei casi in cui la legge preveda tale partecipazione. La prima soluzione sembrerebbe quella più logica e più aderente ai principi previsti all'art. 12 della Direttiva UE;

**19. affidamenti diretti e fatturato con soggetti terzi:** sempre nel solco dei principi previsti dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, il decreto ammette che società a controllo pubblico beneficiarie di affidamenti diretti in futuro potranno svolgere la propria attività in via non prevalente anche con soggetti diversi dai soci pubblici. Gli statuti di tali società dovranno prevedere che almeno l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni pubbliche socie, mentre la parte rimanente (quindi non più del 20%) potrà essere realizzata con soggetti terzi, ma solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla società. Finisce così l'era, iniziata con l'art. 13 del Decreto Bersani, della prassi secondo cui le società “in house” dovevano operare “esclusivamente” con le Amministrazioni pubbliche socie, nonostante che tale avverbio fosse stato espunto da tempo dal testo dell'art. 13. Tuttavia, deve essere fatta attenzione al fatto il

superamento del limite dell'80% costituisce "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, anche se è prevista la possibilità di sanare lo sfioramento;

**20. società a partecipazione mista pubblico-privata:** il decreto conferma la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, la cui partecipazione non potrà essere inferiore al 30%, e afferma che il socio pubblico dovrà mantenere una posizione di controllo sulla società mista. Il socio privato dovrà inoltre assumere un rischio significativo dalla partecipazione alla società e il flusso dei benefici derivante dalla realizzazione dell'opera o del servizio non dovrà andare sproporzionalmente a favore del socio privato. Inoltre, la durata della partecipazione del socio privato alla società non potrà essere superiore alla durata dell'appalto e della concessione. Infine, lo statuto della società partecipata dovrà contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Eventuali patti parasociali potranno avere una durata anche superiore a 5 anni, in modo da coprire tutta la durata dell'appalto o della concessione;

**21. rapporto di lavoro:** il decreto conferma che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società in controllo pubblico è regolato dalle norme del Capo I, Titolo II, Libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi. Alle società a partecipazione pubblica si applicheranno le norme in materia di mobilità, integrazione salariale anche straordinaria e relativi obblighi contributivi di cui alla L. 223/91 e gli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 22/2015;

**22. reclutamento del personale:** il decreto conferma le previsioni già contenute nell'art. 18 comma 2 del D.L. 112/2008, con alcune significative modifiche. In particolare, in futuro le procedure ad evidenza pubblica per la selezione del personale delle società pubbliche dovranno garantire il rispetto, oltre ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di quelli previsti all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, fra cui, quelli di economicità, celerità di espletamento delle procedure, rispetto delle pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori, decentramento delle procedure di selezione, così come era già previsto fino ad oggi per le società di gestione di servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 comma 1 del D.Lgs. 112/2008). La competenza in materia di validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale resta confermata alla giurisdizione ordinaria;

**23. riassorbimento di personale:** il decreto introduce il principio secondo il quale, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi in precedenza esternalizzati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, prima di effettuare nuove assunzioni, a riassorbire le unità di personale che erano transitate alla società in controllo pubblico al momento dell'esternalizzazione. Il riassorbimento, che può essere disposto solo nei limiti delle necessità dell'Amministrazione interessata, dovrà avvenire con l'utilizzo delle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. 165/2001. Potranno comunque essere portati a conclusione i processi di mobilità del personale fra società pubbliche di cui all'art. 1 commi 565-568 della L.147/2013, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

**24. ricollocazione del personale:** per favorire la riduzione del numero della società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e, al contempo, attenuare gli effetti negativi sull'occupazione che questa riduzione finirà per produrre, è previsto che in occasione della

prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società in controllo pubblico interessata dai processi di razionalizzazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessata si applicherà la disciplina prevista per il trasferimento d'azienda. Sarà quindi necessario che nei bandi di gara sia indicato l'obbligo per nuovo appaltatore di accollarsi il personale dell'affidatario cessato;

**25. ricognizione straordinaria del personale:** entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le società in controllo pubblico dovranno effettuare una ricognizione del personale al fine di individuare eventuali eccedenze. L'elenco del personale eccedente, completo dei relativi profili professionali, dovrà essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo modalità da stabilire con successivo decreto. Le società in controllo pubblico che vorranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato saranno obbligate fino al 31/12/2018 ad attingere dal suddetto elenco. Qualora non siano presenti i profili professionali ricercati, previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, le società potranno comunque reclutare direttamente il personale necessario con selezione ad evidenza pubblica. Eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione della nuova disciplina saranno considerati nulli e per l'organo amministrativo costituiranno "grave irregolarità";

**26. piani annuali di razionalizzazione:** il decreto introduce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, pena l'applicazione di sanzioni. Qualora ricorrano i presupposti, le Amministrazioni predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno appositi piani di razionalizzazione, che prevedano il riassetto, la fusione o la liquidazione delle società. In particolare, dovranno essere comprese in tali piani le società che: (i) svolgano attività incompatibili con quelle consentite dall'art. 4 del decreto, (ii) siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, (iii) svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate dalla stessa Amministrazione o dai suoi enti strumentali, (iv) nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000, (v) abbiano prodotto un risultato economico negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. L'esistenza di tali circostanze è motivo di alienazione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto. L'inclusione nel piano potrà avvenire anche nel caso in cui vi sia l'esigenza di contenere i costi di funzionamento e di aggregare le società esistenti. I piani, una volta adottati, dovranno essere inviati alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**27. monitoraggio dei piani di razionalizzazione:** entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di razionalizzazione, l'Amministrazione pubblica dovrà dare conto di quanto realizzato, approvando una specifica relazione, che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' prevista l'applicazione di sanzioni in caso mancata adozione della relazione;

**28. revisione straordinaria delle partecipazioni:** il decreto introduce anche l'obbligo di alienazione delle partecipazioni che non soddisfano le condizioni previste, detenute alla data della sua entrata in vigore dalle Amministrazioni pubbliche. Per tale ragione, entro

6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni dovranno adottare un provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate entro 1 anno. Il provvedimento deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e alla struttura che sarà creata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'adozione di tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014. La mancata adozione dell'atto ricognitivo o la mancata alienazione delle partecipazioni entro 1 anno decorrente dalla data di adozione di tale atto è sanzionata con l'impossibilità per l'Amministrazione pubblica di esercitare i propri diritti di socio nei confronti della società partecipata e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter del Codice Civile (previsione questa che finirà per rappresentare in molti casi l'unica alternativa possibile per quelle partecipazioni poco o per niente appetibili per il mercato);

29. **agevolazioni fiscali:** in caso di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni, il decreto conferma le agevolazioni fiscali già previste all'art. 1 comma 568-bis della L. 147/2013;

30. **trasparenza:** il decreto conferma l'impostazione dell'ANAC, secondo cui le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 33/2013;

31. **arbitrati:** le disposizioni relative al ricorso ad arbitrati si applicano anche alle concessioni e agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture, qualora sia parte della controversia una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata ad una a controllo pubblico, che abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse pubbliche;

32. **adeguamento degli statuti societari:** il decreto prevede l'obbligo di adeguare gli statuti delle società in controllo pubblico già costituite alla data della sua entrata in vigore entro il 31/12/2016;

33. **società quotate:** le Amministrazioni pubbliche possono mantenere le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati già detenute al 31/12/2015.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 2*  
*Analisi CAF – Approfondimento a gennaio*

31 gennaio 2016

Centro Stampa Comunale

## **ASSEVERAZIONE CREDITI E DEBITI TRA ENTI E PARTECIPATE:**

### **L'ONERE RICADE SUI REVISORI DI ENTRAMBE LE PARTI**

L'obbligo di asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra enti territoriali e propri enti strumentali e società controllate e partecipate deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli stessi enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.

Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi.

Quanto sopra è stato precisato nella [deliberazione n. 2/2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti](#), che si è pronunciata sulla questione interpretativa postula dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 426/2015/QMIG.



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 3*  
*Analisi CAF – Approfondimento a gennaio*

31 gennaio 2016

Centro Stampa Comunale

## Le norme della legge di stabilità 2016 che interessano gli enti locali

Comma	Argomento
Da 10 a 34	Tributi, Entrate, Fondo di solidarietà comunale
49	
53 e 54	
215 e 216	Personale, dotazioni organiche, turnover
Da 219 a 222	
224 e 225	
Da 226 a 229	
Da 234 a 236	
281	
457	Fondo solidarietà comuni Abruzzi e Emilia colpiti dal sisma
484	Canoni demaniali marittimi
Da 494 a 499	Acquisti di beni e servizi
Da 501 a 511	
Da 512 a 517	Acquisti beni e servizi informatici
636	Proroga divieto acquisto autovetture



672	Società partecipate e controllate limiti ai compensi e obblighi informativi
675 e 676	
Da 707 a 713	Pareggio di bilancio enti locali; abrogazione patto di stabilità
Da 719 a 734	
737	Oneri di urbanizzazione utilizzo in parte corrente
738	Estensione utilizzo anticipo tesoreria fino a 5/12 entrate correnti
739	Interpretazione autentica aumenti imposta di pubblicità
754	Contributi per Province e Città Metropolitane
755	Riduzione contributo in conto interessi mutui contratti dal 2015
Da 756 a 760	Norme contabili per le Province
Da 764 a 774	Ricollocazione personale Province
904	Pagamenti superiori a 1.000 euro solo con sistemi telematici

**n. 4, 23 gennaio 2016**

**Legge di stabilità 2016:  
commento delle disposizioni in materia di acquisti e  
società partecipate**

*Elena Salvia – Fabrizio Robbiano – Maurizio Delfino*

*scheda informativa*



## Premessa

Si prosegue con l'analisi dei commi della legge 208/2015 di interesse degli enti locali, aventi ad oggetto disposizioni in materia di acquisti e società partecipate.

### Comma 494 - Acquisti telefonia, carburanti, energia elettrica e gas

*494. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».*

Il comma 494 modifica l'art. 1 c. 7 del D.L. 95/2012 che ha introdotto l'obbligo per l'approvvigionamento in particolari categorie merceologiche di ricorrere alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento (Soggetti aggregatori), ovvero di esperire proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da tali soggetti. E' stata data la possibilità di procedere autonomamente in base a procedure di evidenza pubblica o tramite altre centrali di committenza purché il corrispettivo sia inferiore a quello previsto nelle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali di riferimento.

Il comma 494, in questo contesto, apporta tre novità:

- “quantifica” il risparmio rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali, che deve essere almeno pari al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento;

- prevede la trasmissione di tutti i contratti stipulati in base alla predetta deroga all'Autorità nazionale anticorruzione;
- sospende "in via sperimentale" la possibilità di derogare alle convenzioni/accordi quadro Consip o delle centrali di committenza regionali (ora Soggetti aggregatori), per il periodo 2017-2019, limitandolo al solo anno 2016.

Restano immutate le sanzioni in caso di affidamento in violazione delle norme in commento ovvero:

- nullità del contratto;
- illecito disciplinare;
- causa di responsabilità amministrativa con danno erariale. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti e quello indicato nel contratto.

Va evidenziato come tale soluzione appaia in controtendenza rispetto a quanto osservato dalla stessa ANAC nell'indagine dell'ottobre 2015, che ha evidenziato le buone prassi delle amministrazioni proprio per l'acquisizione in deroga alle convenzioni Consip nelle categorie indicate (e quindi l'inadeguatezza delle convenzioni a rispondere alle esigenze degli enti). Inoltre, si segnala la mancanza di coordinamento nel comma 4 dove la condizioni risolutiva - da inserire nei contratti stipulati in caso di mancato adeguamento alla convenzione sopravvenuta che preveda vantaggi economici - fa riferimento alla percentuale del 10% e non a quella del 3%.

Si riporta qui di seguito il testo a confronto delle due disposizioni evidenziando in neretto le disposizioni innovative.

Art. 1 c. 7 D.L. 95/2012 fino al 31/12/2015	Art. 1 c. 7 D.L. 95/2012 vigente
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire	7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire

<p>proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale</p>	<p>proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi <b>inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.</b> In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico <b>in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.</b> La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.</p>
<p>8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.</p>	<p>8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.</p>

#### **Comma 495 -Estensione dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e MePA**

495. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;

b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».

Il comma 495 estende l'**obbligo** di ricorso alle convenzioni Consip e di ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione per gli appalti sottosoglia agli **enti nazionali di previdenza e assistenza** ed alle **agenzie fiscali**<sup>1</sup>.

#### **Comma 496 - Estensione della possibilità di ricorrere alle convenzioni Consip a tutte le stazioni appaltanti**

496. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,»

497. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

<sup>1</sup> Di seguito il testo dei comma 449 e 495 con evidenziate in neretto le modifiche apportate dal presente comma (si veda anche i commi 501 e 502)

“449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, **nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, **nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”

a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;

b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA».

Il comma 496 estende a **tutte le stazioni appaltanti** e non solamente alle amministrazioni aggiudicatrici la **possibilità** di ricorrere alle convenzioni Consip, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza<sup>2</sup>.

Qui di seguito si riportano i soggetti indicati nei due diversi aggregati. Si può ritenere che, relativamente ai soggetti di cui all'art. 32 del Codice, la facoltà di ricorrere alle convenzioni possa ritenersi limitata ai casi in cui questi siano soggetti all'applicazione dello stesso.

Soggetti aggiudicatori n. 25	Stazioni appaltanti n. 33
Ovvero le «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.	<p>a) le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (le amministrazioni aggiudicatrici);</p> <p>b) gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del Codice ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i <b>concessionari di lavori pubblici</b> che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;</li> <li>• le <b>società con capitale pubblico</b>, anche non maggioritario, <b>che non sono organismi di diritto pubblico</b>, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;</li> <li>• i <b>soggetti privati</b>, nei casi di cui alle lettere d), e); g) dell'art. 32;</li> <li>• <b>concessionari di servizi</b>, per i lavori pubblici strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;</li> <li>• gli <b>enti aggiudicatori</b> di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.</li> </ul>

<sup>2</sup> “Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Di conseguenza, il comma 497 modifica il comma 225<sup>3</sup> della L. 191/2009 in tema di competenza a stipulare gli accordi quadro di Consip. Con la medesima disposizione, si estende quindi a tutte le stazioni appaltanti, in alternativa al ricorso agli accordi quadro, l'adozione dei parametri di qualità e di prezzo a loro rapportati per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Resta fermo quanto previsto in tema di acquisto tramite convenzioni Consip o MePA e, in generale (considerato che neanche il Legislatore tiene più il conto delle disposizioni in materia!) - *“quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA”*.

#### **Comma 498 - Estensione obbligo ricorso ai parametri prezzo qualità alle società organismi di diritto pubblico**

*498. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

Il comma 498 estende **l'obbligo di ricorrere ai parametri prezzo-qualità** delle convenzioni Consip<sup>4</sup> alle **società** controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano **organismi di diritto pubblico**. Fanno eccezione solo quelle quotate su mercati regolamentati.

L'organismo di diritto pubblico è:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

<sup>3</sup> 225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell' articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, **cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006**, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime **stazioni appaltanti** adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall' articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 **e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA**

<sup>4</sup> Ricordiamo che l'art. 26 comma 3 dispone che “ Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.



La norma parla di società e non di fondazioni pubbliche, che possono egualmente essere organismi di diritto pubblico. Per esse il ricorso ai parametri prezzo qualità resta alternativo in relazione alla facoltà di stipulare gli accordi quadro (v. comma 496).

#### **Comma 499 - Ambito operativo Soggetti aggregatori**

*499. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3»;*

*b) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;*

*c) al comma 3, le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;*

*d) al comma 3, dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;*

*e) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».*

Il comma 499 prevede che i Soggetti aggregatori possano stipulare **convenzioni**, analoghe a quelle Consip, per **l'ambito territoriale di riferimento**.

Tale ambito territoriale coincide con la Regione solo per le categorie merceologiche di beni e servizi e relative soglie di acquisto per le quali è obbligatorio il ricorso ai Soggetti aggregatori o a Consip per lo svolgimento delle relative procedure. Categorie e soglie sono individuate da ANAC, entro il 31 dicembre di ogni anno, d'intesa con la Conferenza unificata.

Con riferimento a tale obbligo, il medesimo comma ne estende **l'applicazione anche agli enti locali**.

Si evidenzia che è stata diffusa la bozza di D.P.C.M. (15/12/2015) che individua le prime categorie merceologiche e le soglie per l'acquisto obbligatorio tramite Soggetti aggregatori. Le categorie sono principalmente rivolte al settore sanitario (tra queste alcune possono però interessare le farmacie e le case di riposo gestite in economia).

Pur essendo previste con riferimento alla formulazione previgente dell'art. 9 c. 3, data l'estensione dell'obbligo agli enti locali, si elencano le categorie di possibile interesse per le quali occorrerà obbligatoriamente ricorrere ai Soggetti aggregatori.

Categoria di beni e servizi	Soglia
Vigilanza armata	40.000
Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Guardiania	40.000
Manutenzione immobili ed impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti aggiudicati da amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
Farmaci, vaccini, medicazioni generali, aghi e siringhe, servizi di smaltimento rifiuti sanitari, ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali), servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali)	40.000

Qui di seguito si riporta il testo del comma 9 prima e dopo le modifiche.

Art. 9 comma 2 D.L. 66/2014 fino al 31/12/2015	Art. 9 comma 2 D.L. 66/2014 vigente
<p>2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.</p>	<p>2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. <b>I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.</b> Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il</p>

	Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.	3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la <b>Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione</b> , entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, <b>gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni</b> , e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto <b>di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione</b> non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

## **Comma 501 - Eliminazione obbligo ricorso alla Cuc per gli acquisti sotto i 40.000 euro**

*501. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;*

*b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.*

Il comma 501 estende a tutti i Comuni, a prescindere dal numero di abitanti, la possibilità di acquistare autonomamente beni, servizi e lavori per importi inferiori a 40.000 euro, senza ricorrere alle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero ad una centrale di committenza stipulando apposito accordo tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. Il comma, novellando l'art. 23ter c. 3<sup>5</sup> del D.L. 90/2014 che disciplina le deroghe all'art. 33 c. 3 bis del D.Lgs. 163/2006<sup>6</sup>, elimina infatti la soglia demografica di 10.000 abitanti.

Si prevede espressamente l'applicazione, in ogni caso, delle disposizioni che prevedono:

- il ricorso alle convenzioni Consip o l'utilizzo dei parametri prezzo qualità (art. 26 c. 3 L. 488/1999);
- il preventivo ricorso al MePA o al mercato elettronico messo a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento (centrale committenza regionale) per gli acquisti sottosoglia (art. 1. c. 450 L. 296/2006, per acquisti superiori a 1.000 euro, v. oltre);
- l'obbligatorio ricorso ai Soggetti aggregatori per determinate categorie merceologiche, superate determinate soglie.

In sostanza, viene meno solo l'obbligo di ricorrere ad una Cuc e non quello di preventivo ricorso al MePA o al mercato elettronico del Soggetto aggregatore di riferimento, i quali

<sup>5</sup> "1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro".

<sup>6</sup> "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".

continuano a costituire anche l'alternativa all'acquisto accentrato per gli acquisti inferiori alla soglia comunitaria, o gli altri vincoli alle modalità di acquisto.

Sul tema delle centrali di committenza, si evidenzia che la **legge delega di riforma degli appalti pubblici**, approvata in Senato ed in attesa di pubblicazione (A.S. n. 1678-B) prevede numerose modifiche alla materia, con l'approvazione, entro il 31 luglio o persino entro il 18 aprile<sup>7</sup>, di un Decreto di riordino che sostituirà l'attuale Codice degli appalti. Tra i principi e criteri direttivi si possono menzionare:

- l'ulteriore potenziamento ed efficientamento delle procedure gestite da Consip, Soggetti aggregatori e Centrali di committenza (si parla altresì della promozione di un sistema di reti di committenza) volto a migliorare la qualità degli approvvigionamenti, ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare e determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (art. 1 lettera cc);
- la previsione di adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base di un sistema di qualificazione gestito da ANAC che ne valuterà l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, facendo salvo **l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni**, ove esistenti, o ricorrendo ad altro **soggetto aggregatore** secondo la normativa vigente (art. 1 lettera dd).

Come si desume dalla lettera dd), scompare il riferimento alla possibilità di gestire l'acquisto centralizzato da parte dei Comuni non capoluoghi di provincia attraverso le Province e soprattutto le Convenzioni/accordi consortili, che rappresentano attualmente la soluzione più adottata e che potrebbero quindi avere vita breve.

Al di là delle condivisibili finalità della delega, resta il problema di fondo, ovvero la necessaria conciliazione delle finalità di riduzione e razionalizzazione della spesa e dell'efficientamento delle procedure di acquisto con le esigenze effettive degli enti locali per l'acquisto di beni, servizi e lavori e la realtà operativa.

Quel che si può auspicare è che, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, vengano prima implementati e sperimentati degli strumenti di acquisto (Convenzioni, Accordi quadro, Mercati elettronici predisposti dalle centrali di committenza regionali) adeguati e di facile fruibilità per tutti gli enti locali (es. con degli standard minimi previsti a livello nazionale) e per tutte le tipologie di acquisto e che successivamente, dopo un congruo periodo di sperimentazione non prorogabile, vengano introdotti gli obblighi di centralizzazione.

---

<sup>7</sup> L'approvazione del decreto di riordino è prevista entro il 31 luglio 2016 ma resta salva la possibilità del Governo di approvare un unico decreto attuativo, che accorpi anche quello di recepimento delle direttive europee in materia di concessione ed appalti nei settori speciali, entro il 18 aprile 2016.

### **Comma 502 e 503 - Deroga al MePA per gli acquisti sotto i 1.000 euro**

*502. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) le parole: «Dal 1° luglio 2007,» sono soppresse;*
- b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;*
- c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».*

*503. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».*

Attraverso modifiche puntuali agli artt. 1 c. 450 L. 296/2007 e 15 c. 13 lettera d) del D.L. 95/2012 si elimina l'obbligo di preventivo ricorso al MePA o al mercato elettronico del soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale di riferimento per gli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro:

- per le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e delle agenzie fiscali (comma 450 primo periodo), le quali per gli acquisti sottosoglia di importo superiore restano obbligate a ricorrere preventivamente al MePA;
- per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comma 450 secondo periodo), le quali per gli acquisti sottosoglia di importo superiore restano obbligate a ricorrere, alternativamente, preventivamente al MePA o ad altro mercato elettronico del Soggetto aggregatore/centrale di committenza regionale;
- degli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (art. 15 c. 13 lettera d) D.L. 95/2012).

Al comma 450 viene inoltre soppresso l'anacronistico riferimento al 1° luglio 2007, considerate le modifiche successivamente intervenute.

### **Comma 504 - Estensione degli strumenti di acquisto Consip alle manutenzioni**

*504. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».*

Il comma 504 estende l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip (Convenzioni, Accordi quadro, Sistema dinamico di acquisizione, MePA) alle **manutenzioni**, integrando l'art. 4, c. 3-ter del D.L. 95/2012, il quale pone in capo alla Consip le



attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement.

#### **Comma 505 - Programma biennale degli acquisti**

*505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.*

Il comma 505 introduce l'obbligo di approvazione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro e relativi aggiornamenti annuali entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La relazione illustrativa stima (su dati ANAC) che tale soglia limiti l'obbligo di programmazione a circa il 10% delle procedure, ma con riferimento all'80% della spesa per beni e servizi.

Limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro, resta fermo quanto previsto in tema di programmazione annuale per l'acquisto di beni e servizi (che rimane facoltativa) dall'articolo 271<sup>8</sup> del regolamento attuativo del Codice dei

<sup>8</sup> Art. 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo

contratti pubblici (D.P.R. 207/2010). E' da evidenziare che in precedenza se ne era disposta l'abrogazione.

### ***Contenuto obbligatorio***

Il programma biennale è predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, ed indica:

- le **prestazioni** oggetto dell'acquisizione;
- la **quantità**, ove disponibile;
- il numero di riferimento della **nomenclatura**;
- le relative **tempistiche**.

L'aggiornamento annuale indica le **risorse finanziarie** relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento.

### ***Obblighi di comunicazione e pubblicazione***

Il programma biennale e gli aggiornamenti sono oggetto di precisi obblighi di **comunicazione e pubblicazione**. In particolare sono:

- comunicati alle strutture e agli uffici preposti al **controllo di gestione**;
- pubblicati sul **profilo del committente** dell'amministrazione e sul sito informatico presso **l'Osservatorio dei contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione.

### ***Sanzioni ed esclusioni***

La violazione delle suesposte previsioni è valutabile ai fini della **responsabilità amministrativa** e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del **trattamento accessorio collegato alla performance**.

Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti **non possono ricevere alcuna forma di finanziamento** da parte di pubbliche amministrazioni.

Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi **imprevedibili o calamitosi**, nonché le acquisizioni dipendenti da **sopravvenute disposizioni** di legge o regolamentari.

---

128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.

2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.

3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.



### **Altri obblighi di comunicazione e pubblicazione**

Le amministrazioni pubbliche:

- trasmettono i dati di programmazione anche al **Tavolo tecnico** dei soggetti aggregatori, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;
- comunicano e pubblicano con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i **contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti**, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi.

L'obbligo di comunicazione al Tavolo dei soggetti aggregatori e di pubblicazione si applica anche ai **contratti in corso** al 1° gennaio 2016 aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro.

E' da evidenzia che non sono precisate le modalità e le tempistiche con le quali occorrerà trasmettere i dati e pubblicare i contratti.

#### **Comma 507 - Rideterminazione dei parametri prezzo-qualità Consip**

*507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

Il comma 507 interviene sul contenuto dei “parametri di prezzo-qualità” delle convenzioni Consip che, come evidenziato anche nei commenti precedenti, costituisce il riferimento per gli acquisti effettuati in deroga all’obbligo di approvvigionamento alle predette convenzioni (c.d. *benchmark*).

Il concetto di “parametri prezzo-qualità” è infatti molto restrittivo e conduce, per la grande maggioranza dei casi, all’inapplicabilità degli stessi all’acquisto di beni e servizi, non essendo comparabili.

Così, con la finalità di limitare il fenomeno per cui le amministrazioni spesso rilevano diversità tra i beni e servizi in convenzione e quelli di interesse, e quindi rafforzare l’obbligo di adesione ovvero del rispetto dei parametri prezzo-qualità, il Legislatore interviene prevedendo che con apposito Decreto, sentita ANAC, il MEF definisca le **caratteristiche essenziali** delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni Consip, con riferimento agli aspetti maggiormente incidenti sul **prezzo** nonché sugli aspetti **qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica**.

Conseguentemente all’attivazione delle convenzioni, saranno **pubblicati** sul Portale degli acquisti in rete (<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>) i **valori** delle

**caratteristiche essenziali** e relativi **prezzi**, che costituiranno i **parametri prezzo qualità** ai fini e per il rispetto dell'art. 26 comma 3 L. 488/1999 e che quindi costituiranno il *benchmark* da considerare per non incorrere in responsabilità.

#### **Commi 508-509 - Prezzi massimi di aggiudicazione in assenza di convenzioni Consip e altri prezzi di riferimento**

*508. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.*

*509. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».*

Il comma 508, sempre nell'ottica di rafforzare l'obbligo di adesione o l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità o dei prezzi di riferimento prevede, che nei casi di indisponibilità della convenzione Consip, ad esempio nelle more della nuova attivazione, o dei prezzi di riferimento previsti dall'art. 9 c. 7<sup>9</sup> D.L. 66/2014 (ad oggi previsti solo per la carta in risme v. pubblicazione 29/9/2015), l'ANAC, sentito il MEF, individui con proprio provvedimento le **modalità per adeguare i prezzi della precedente edizione della convenzione Consip. I prezzi forniti costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo** indicato dalla stessa Autorità.

Il comma 509 elimina, dalle finalità della determinazione ANAC dei prezzi di riferimento dei beni e di servizi tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, il riferimento alle more della determinazione annua dei costi standardizzati

<sup>9</sup> 7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei **prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo** a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'ex AVCP ed al potenziamento delle centrali di committenza.

#### **Comma 510 - Preventiva autorizzazione per gli acquisti fuori Consip per le amministrazioni obbligate**

*510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.*

Per le **amministrazioni obbligate** al ricorso alle Convenzioni Consip, il comma 510 dispone la **preventiva e specificatamente motivata autorizzazione** da parte dell'organo di vertice amministrativo sugli acquisti di beni e servizi effettuati autonomamente per mancata rispondenza alle caratteristiche essenziali. La stessa autorizzazione è inviata al competente ufficio della **Corte dei conti**.

Va evidenziato che gli enti locali non rientrano tra le amministrazioni obbligate a ricorrere alle Convenzioni Consip, dovendone utilizzare i relativi parametri-prezzo qualità. Fanno eccezione particolari acquisti, in particolare dei beni e servizi ex art. 1 c. 7 D.L. 95/2012 e nelle categorie all'art. 9 c. 7 D.L. 66/2014 – dove però si parla, piuttosto, dell'utilizzo degli *strumenti* di negoziazione (analogamente ai prestatori di servizi a pagamento di cui all'art. 5 c.1 lettera b) D.Lgs. 82/2005<sup>10</sup>). Per quest'ultima disposizione, quindi, la norma non pare direttamente applicabile non sussistendo, propriamente, un obbligo di ricorso alle convenzioni.

Per gli acquisti di beni e servizi informatici (v. oltre) la disposizione tornerebbe applicabile, ma è prevista una autonoma norma, di analogo contenuto, dal comma 516.

#### **Comma 511 - Riequilibrio dei contratti stipulati da un Soggetto aggregatore**

*511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato*

<sup>10</sup> "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, (...) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.

*dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.*

Il comma 511 introduce una particolare disciplina per il riequilibrio dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione periodica e continuativa, anche in corso al 1° gennaio 2016, stipulati da un Soggetto aggregatore per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, nel caso in cui la clausola di revisione e adeguamento prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati.

Nel caso in cui si sia verificato:

- un aumento o diminuzione del prezzo in misura non inferiore al 10%;
- tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale,

L'Appaltatore o il Soggetto aggregatore hanno la facoltà di richiedere, dalla data di presentazione di una istanza ai sensi del medesimo comma 511, una riconduzione ad equità o una riduzione del prezzo.

In caso di accordo, i soggetti contraenti possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 c.c.

Nel caso di mancato accordo, le parti possono risolvere consensualmente il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo, fermo restando quando previsto dall'art. 1647 in tema di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di contratti ad esecuzione periodica e continuativa. In particolare, per il rimando all'art. 1458, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite

L'alterazione dell'equilibrio contrattuale va accertata dall'Autorità di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Alla medesima Autorità (di Settore o AGCOM) le parti possono chiedere entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale o, in caso di mancato accordo, la definizione delle modalità attuative della risoluzione contrattuale al fine di evitare disservizi.

#### **Commi 512-520 - Acquisto di beni e servizi informatici da parte delle amministrazioni di cui all'elenco ISTAT**

*512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico*

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (AGiD) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'AGiD per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. AGiD, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (2), nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AGiD.

*517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.*

*518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.*

*519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.*

Il comma 512 prevede **l'obbligatorio ricorso a Consip o Soggetti aggregatori**, comprese le centrali di committenza regionali, per l'acquisto di beni ed i servizi informatici da parte di **amministrazioni e società incluse nell'elenco ISTAT**.

Le Regioni sono autorizzate ad assumere il personale strettamente necessario, in deroga ai limiti assunzionali, nei limiti delle risorse derivanti da fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi.

Contrariamente alle categorie merceologiche di cui al c. 7 dell'art. 1 D.L. 95/2012, il Legislatore non prevede "semplicemente" l'obbligatorio ricorso alle convenzioni o a strumenti telematici, bensì una particolare procedura che, se da un lato può essere funzionale ad individuare e razionalizzare i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni orientandoli verso quelli di particolare rilevanza strategica, potrebbe di complicare l'approvvigionamento in tale categoria di beni o servizi nelle more dell'attuazione e conseguente organizzazione di Consip e dei Soggetti aggregatori, potendosi solo operare in deroga ai sensi del comma 516. Gli acquisti autonomi sono possibili, ma solo previa autorizzazione ed inviati ad AGiD e Anac, pena responsabilità disciplinare e contabile.

In sintesi, AGiD elabora di un piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che determina la domanda aggregata in base al quale Consip e i Soggetti aggregatori effettuano la programmazione degli acquisti, proponendo al contempo alle amministrazioni e società interessate misure, anche organizzative e di processo, volte alla riduzione della spesa, promuovendo altresì l'aggregazione della domanda con l'utilizzo condiviso di strumenti messi a disposizione su base nazionale o locale.

Qui di seguito si dettaglia il contenuto dei vari commi.

### ***Piano triennale per l'informatica e programmazione degli acquisti in base alla domanda aggregata***

L'AGiD predispone un **piano triennale** per l'informatica della pubblica amministrazione che contiene, per **ciascuna amministrazione o categoria di amministrazione**, **l'elenco** dei beni e servizi necessari e dei relativi **costi**, suddivisi tra **spese per innovazione e spese per gestione corrente**, individuando quelle di particolare **rilevanza strategica** (comma 513).

Per consentire l'approvvigionamento dei beni e servizi di cui al comma 512 e sentita AGiD per l'acquisizione dei servizi strategici, **Consip o il Soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti** di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata indicata nel predetto piano. AGiD, Consip e Soggetti aggregatori propongono alle amministrazioni ed alle società interessate dal comma 512 iniziative e misure



volte al contenimento della spesa e promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo di strumenti messi a disposizione da pubbliche amministrazione su base nazionale, regionale o comunque comune a più amministrazione (comma 514).

### ***Obiettivo di risparmio***

La procedura si prefigge un **risparmio di spesa annuale**, da raggiungere alla fine del triennio 2016/2018, **pari al 50% della spesa annuale media** per la gestione corrente del solo servizio informatico, al netto dei canoni per i servizi di connettività, da utilizzare prioritariamente dalle amministrazioni per investimenti in materia di innovazione tecnologica. Sono **escluse** dall'obiettivo di risparmio INPS ed INAIL e, per le prestazioni e servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, la Consip, nonché l'amministrazione della giustizia per le spese necessarie al completamento del processo di informatizzazione (comma 515).

### ***Autorizzazione preventiva e sanzioni***

Le amministrazioni possono procedere al di fuori delle modalità di cui ai comma 512 e 514 esclusivamente previa **autorizzazione** motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio **non sia disponibile** o sia **inidoneo** al soddisfacimento dei bisogni dell'amministrazione o nei casi di **necessità ed urgenza** funzionali ad **assicurare** la **continuità** della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti così effettuati sono comunicati ad ANAC ed AGiD (comma 516)

La violazione dei commi da 512 e 516 rileva ai fini della **responsabilità disciplinare** e per **danno erariale** (comma 517).

### ***Altre disposizioni***

Il comma 518 sopprime la norma (art. 4 c. 3-quinquies D.L. 95/2012) in base alla quale la Consip svolge l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

Il comma 519 prescrive, per gli acquisti di beni e servizi informatici, agli **organi costituzionali** di adottare le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Infine, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'AGiD e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli **enti del Servizio sanitario nazionale**, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale (comma 520).

### **Comma 636 - Divieto di acquisto autovetture**

*636. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.*

Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi medesimo oggetto, di cui all'art. 1 c. 143 L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Le disposizioni, ai sensi del successivo comma 144, non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (es. polizia locale), per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. E' di esclusiva competenza dell'ente la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di legge sopracitati in ordine alla possibilità di acquisto delle autovetture in deroga al divieto generale (Corte dei Conti, sez. Piemonte, par. 106/2015).

### **Commi 672-673 - Limiti ai compensi degli amministratori delle società partecipate**

*672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».*

*673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo.*



*674. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo.*

I commi da 672 a 674 introducono un aggiornamento della riforma della disciplina dei compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società (direttamente o indirettamente) partecipate degli enti pubblici, compresi gli enti locali. Il c. 672 dell'art. 1 della L. 208/2015 modifica ed amplia la portata delle disposizioni contenute al c. 1 dell'art. 23bis del DL 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 (al momento circoscritte alle società controllate dal Ministero dell'Economia).

L'impianto della riforma prevede la pubblicazione entro il prossimo 30 aprile 2016 di un Decreto MEF funzionale a definire degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società partecipate; per ogni fascia verrà determinato il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti. Il trattamento economico individuale non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui (comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario); su tale limite incideranno anche i compensi eventualmente corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società oggetto delle suddette limitazioni sono tenute a verificare il rispetto dei limiti che verranno introdotti dal Decreto MEF.

Sull'effettiva estensione delle nuove limitazioni alle società controllate dagli enti locali grava l'incognita dell'ultimo periodo del c. 672 dell'art. 1 della L. 208/2015: tale passaggio fa infatti salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli che verranno introdotti dal prossimo Decreto MEF; in tal senso occorrerà verificare se le soglie che verranno indicate da tale provvedimento risulteranno inferiori a quelle già previste per gli Amministratori delle società partecipate dagli enti locali, le cui limitazioni sono disciplinate dai c. 725 – 728 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012.

Il c. 673 della L. 208/2015 prevede che, fino all'emanazione del prossimo Decreto MEF, continuano ad essere in vigore le disposizioni del DM 166/2013, che attualmente regolamentano i limiti ai compensi degli Amministratori delle società controllate dal Ministero dell'Economia.

Il c. 673 della L. 208/2015 abroga, a partire dall'adozione del prossimo Decreto MEF, i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del DL 201/2011 conv. dalla L. 214/2011, che limita il compenso degli amministratori e dei dipendenti delle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni ad un tetto inferiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

### **Commi 675-676 - Obblighi di pubblicazione incarichi di consulenza delle società partecipate**

675. *Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:*

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;*
- b) il curriculum vitae;*
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;*
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.*

676. *La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.*

I commi 675 e 676 dell'art. 1 della L. 208/2015 rafforzano gli obblighi di trasparenza a carico delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; tutti gli incarichi di collaborazione, consulenza, gli incarichi professionali, compresi quelli arbitrali, devono essere pubblicati (si presuppone sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente") entro trenta giorni dal loro conferimento, precisando gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, il curriculum vitae dell'incaricato, i compensi previsti, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. Per gli incarichi che prevedono il riconoscimento di un compenso, la pubblicazione delle suddette informazioni è condizione di efficacia per il pagamento dello stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, al responsabile della pubblicazione ed al soggetto che ha effettuato il pagamento è applicata una sanzione pari alla somma corrisposta.

### **Commi 376-384 - Società benefit ed organizzazione dei servizi pubblici**

376. *Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.*

377. *Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

378. *Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:*

- a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;
- b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
- c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
- d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

I c. 376 – 384 introducono e disciplinano una nuova forma di esercizio delle società di capitali, ovvero le c.d. “società benefit”; tale formula, di derivazione anglosassone, identifica società di capitali che, oltre a perseguire legittimamente finalità di lucro, individuano ulteriori finalità di beneficio comune, da conseguire obbligatoriamente attraverso la conduzione della società. Le finalità rientranti nel c.d. beneficio comune (ovvero nel perseguimento di effetti positivi o di riduzione di effetti negativi) possono riguardare persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La conduzione della società benefit deve pertanto contemperare gli interessi dei soci con quelli dei soggetti riconducibili al perseguimento del beneficio comune.

Il perseguimento del beneficio comune deve essere verificato attraverso specifici standard di valutazione esterni, finalizzati a riscontrare l’impatto dell’operato della società benefit su specifiche aree di valutazione.

La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire; la stessa può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB»

L'inosservanza degli obblighi di contemperare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di soggetti correlati al beneficio comune, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.

La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da pubblicarsi sul sito internet.

La società benefit che non persegua effettivamente le finalità di beneficio comune è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole ed a quelle previste dal codice del consumo; sull’operato della società benefit vigila l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il profilo delle società benefit che emerge dalle disposizioni in commento, potrebbe risultare idoneo per le società di capitali, in particolare quelle partecipate dagli enti locali, operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali, soprattutto per quelli riconducibili alla categoria del c.d. “servizi privi di rilevanza economica”. In tal senso, occorrerà verificare come la prassi declinerà nel concreto l’operato delle società benefit e se lo stesso potrà risultare utile o compatibile con il futuro quadro normativo dei servizi pubblici e degli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni che si delineerà a seguito dell’attuazione della L. 124/2015 (c.d. Riforma Madia).



**CITTA' DI ALESSANDRIA**

*Allegato n. 4*  
*Analisi CAF – Approfondimento a gennaio*

31 gennaio 2016

Centro Stampa Comunale

## DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO OCCORRE DELIBERARE UN PEG PROVVISORIO

Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, come modificato dal Dlgs 126/2014, e delle specifiche del principio contabile di competenza finanziaria potenziata di cui All. 4/2 Dlgs 118/2011 e s.m.i., durante l'esercizio provvisorio il Comune può:

- Impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- Ricorrere all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- Prelevare dal Fondo di riserva (anno 2016) in casi limitati, come da punto 8.12 principio contabile
- Effettuare variazioni di bilancio per esigibilità, riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate;
- Effettuare variazioni di bilancio compensative tra macroaggregati e tra capitoli;

- Applicare avanzo presunto vincolato nei casi espressamente indicati dall'art. 187 comma 3 Tuel e punto 8.11 principio contabile;
- Gestire il Fondo pluriennale vincolato;
- Variare il bilancio per movimenti interni di personale;
- Gestire spese relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- Gestire le spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio;
- Gestire i residui attivi e passivi;
- Gestire le risorse umane e strumentali assegnate;

Sempre durante l'esercizio provvisorio il Comune invece non può:

- ricorrere all'indebitamento;
- impegnare spesa in conto capitale tranne i casi di somma urgenza.

Posto che i responsabili dei servizi devono poter operare sulla gestione, mediante delega della Giunta, anche nelle more dell'approvazione del bilancio;

considerate le novità derivanti dalla piena attuazione del Dlgs 118/2011 e dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016;

considerate le novità derivanti dalla piena attuazione del Dlgs 118/2011 e dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016;

visto che il nuovo bilancio di cui Dlgs 118/2011 e smi è unico triennale, di competenza e di cassa il primo anno, di solo competenza gli altri due anni;

visto che anche il nuovo Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è unico e triennale, di competenza e di cassa il primo anno, di solo competenza gli altri due anni;

visto che il PEG individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

considerato che il nuovo PEG di cui art. 169 Tuel è obbligatorio nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma è necessario, in forma semplificata, anche negli altri Comuni;

ne deriva che il Comune durante l'esercizio provvisorio deve provvedere, mediante delibera di Giunta, ad assegnare un PEG provvisorio ai responsabili dei servizi, sulla base degli stanziamenti del bilancio pluriennale 2015/2017 per la seconda annualità (anno 2016), e degli obiettivi strategici ed operativi per l'annualità di riferimento.

Il PEG provvisorio deve contenere anche gli stanziamenti di cassa provvisori.

Se il Comune lo scorso anno ha provveduto a deliberare per l'anno 2016 un aumento dei tributi, adesso, posta la disposizione di cui comma 26 art. 1 legge 208/2015 che rende inefficaci tali aumenti, deve provvedere a ridurre gli stanziamenti derivanti dal bilancio 2016 risultante dal pluriennale 2015-2017.

Durante l'esercizio provvisorio, la Giunta può non assegnare temporaneamente parte di risorse ai responsabili.

Se dal verbale di chiusura attestante il preconsuntivo 2015 risulta un risultato di amministrazione negativo (disavanzo) al netto del disavanzo da riaccertamento dei residui, l'ente non può applicare il regime dell'esercizio provvisorio bensì quello della gestione provvisoria, come previsto al punto 8.3.3 del principio di competenza finanziaria potenziata. In tal caso, il Comune non può procedere a nuovi impegni di spesa, ma solo a gestire le obbligazioni giuridiche già assunte ed il PEG provvisorio deve disporre di conseguenza.